

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE
INTERNA E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.93,COMMI
7-BIS,7-TER E 7 QUATER DEL D.LGS. 163 DEL 16 APRILE
2006COME MODIFICATI DALLA L.114/2014.**

ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art.93 commi 7 bis,7 ter e 7 quater del D.Lgs 163/2006, di seguito denominato Codice degli Appalti, come modificato dall'art.13 bis del D.L.n.90/2014 convertito ,con modificazioni,nella L.n.114/2014.

2. Il Presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione,accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo per la progettazione e l'innovazione , previsto dall'art.93 comma 7 bis e seguenti del D.Lgs 163/2006 e costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

ART. 2. Costituzione e calcolo del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'Amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 % (due per cento) degli importi posti a base di gara per la realizzazione dei singoli lavori .

Ai sensi dell'art.13 bis comma 7 ter della L.114/2014 detto importo viene destinato:

- per l'80% alla costituzione del fondo per incentivi alla progettazione
- per il 20% ad acquisti di tecnologie funzionali ai progetti di innovazione.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie di cui al punto 1 è ripartito, con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento , gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La percentuale sopra richiamata è calcolata sull'importo dei lavori posto a base di gara e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,Iva esclusa, per ciascuna opera o lavoro.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini

4. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 2 viene fissata come segue:

A) entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare secondo gli scaglioni sotto riportati:

Importo lavori a base di gara compresi oneri soggetti a ribasso		Parametro entità (PE)
da	a	
€0.00	€.500.000,00	1,00
€.500.000,01	€.1.000.000,00	0,97
€.1.000.000,01	€.2.000.000,00	0,94
€.2.000.000,01	€.5.000.000,00	0,91
€.5.000.000,01	€.20.000.000,00	0,88
€.20.000.000,00	€.100.000.000,00	0,85
€.100.000.000,01		0,80

B) complessità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'art.3 comma 1, lettera 1), del D.P.R.207/201	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'art.3 comma 1, lettera 1), del D.P.R.207/201	1,00
Opere e lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art.93, comma 2 D.Lgs 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali oppure venga omesso uno dei primi due livelli di progettazione	0,85

5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A., ed è riconosciuto quando i relativi progetti siano posti a base di una procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte dell'Amministrazione, e comunque non dipendenti dal personale

incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate.

8. In caso di appalti cd. "misti" l'incentivo, è corrisposto per la realizzazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

ART. 3 Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Alla ripartizione del fondo incentivante non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

2. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

3. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

4. L'Ente si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, nei limiti consentiti dal Codice, dal Regolamento generale e dal CCNL di riferimento.

5. Gli incentivi sono riconosciuti ai dipendenti dell'Amministrazione che abbiano svolto attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, nonché di studi e ricerche connessi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s. m. ed i., di prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, così come indicati dall'art. 93, comma 7, del Codice.

I progetti devono essere firmati da dipendenti dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 163/2006.

6. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli "oneri

previdenziali e assistenziali”; alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica

7. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi .

8. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, cioè i lavori di manutenzione che non comportino la produzione di elaborato progettuale o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e non vi sia attività di coordinamento della sicurezza o di direzione lavori .

9. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) Il responsabile Unico del Procedimento

b) il tecnico o i tecnici che ,in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico,assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

d) il personale incaricato della direzione dei lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) Il personale tecnico che eserciti funzioni di collaborazione e supporto, che pur non firmando il progetto,partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del procedimento,nonché alla redazione del progetto,del piano di sicurezza,alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.

g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

h) il personale amministrativo del Servizio tecnico che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

ART. 4 Ripartizione incentivo

La quota di fondo incentivante,destinata alle prestazioni per la progettazione,viene ripartita come segue,per ciascuna opera o lavoro,tra i diversi profili del personale coinvolto con i seguenti criteri:

Profili Personale		Supporti		
Attività	Valore	Tecnico	Amministr.	
1	RUP(art. 10 D.Lgs. 163/2006 e 9,10 del DPR 207/2010)	28,00%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
	1.1 Rup progettazione fase preliminare	3%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
	1.2 Rup progettazione fase definitiva	5%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
	1.3 Rup progettazione fase esecutiva	5%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
	1.4 Rup per la fase di gara	6%	10/100 del Valore	20/100 del Valore
	1.5 Rup per la fase di esecuzione e collaudo	9%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
Fase di Progettazione preliminare				
2	Progettazione Preliminare	3%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
3	Coordinamento della sicurezza in fase di P. Preliminare	3%	-	-
Fase di Progettazione definitiva				
4	Progettazione Definitiva	9,00%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
5	Coordinamento della sicurezza in fase di P. Definitiva	5%	-	-
Fase di Progettazione Esecutiva				
6	Progettazione Esecutiva	10%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
7	Coordinamento della sicurezza in fase di P. Esecutiva	5%	-	-
Fase di gara				
8	Procedure di affidamento	12%	10/100 del Valore	20/100 del Valore
Fase di esecuzione e collaudo				
9	Direzione Lavori	15%	20/100 del Valore	10/100 del Valore
10	Responsabile dei Lavori	5%	-	-
11	Collaudo e certificazione regolare esecuzione	5%	15/100 del Valore	15/100 del Valore
		100%		

Art. 5 Conferimento incarichi di progettazione interna

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico Logistico può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico, su indicazione del RUP, deve riportare altresì

- l'individuazione dell'opera da realizzare
- l'importo preventivato dell'opera o del lavoro
- la stima dell'ammontare del fondo, ai sensi del presente regolamento, sulla base del costo preventivato dell'opera
- l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando le prestazioni da svolgere e i tempi assegnati a ciascuno
- i nominativi dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, indicando le prestazioni da svolgere e i tempi assegnati a ciascuno
- i nominativi dei dipendenti che svolgano attività di supporto
- l'aliquota percentuale del fondo di progettazione spettante a ciascuno per l'individuazione dei compensi incentivanti.

ART. 6 Erogazione delle somme e penalità

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento

dell'incarico. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Servizio, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

2. L'accertamento per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010.

L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportino la necessità di varianti in corso d'opera.

6. Nei casi dei commi 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; tali somme costituiscono economie.

Art. 7 - Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi

1. Ultimata la progettazione, e non prima dell'espletamento della gara d'appalto, il responsabile del procedimento trasmette al Responsabile del servizio Tecnico una

relazione finale sul rispetto dei tempi e dei costi previsti, sulle specifiche attività svolte dal personale interno, ed attestante la qualità della prestazione effettuata.

2. La relazione contiene, altresì, la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro.

3. Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione del responsabile del procedimento, ad altri componenti.

4. Il Responsabile del Servizio Tecnico, conferma ovvero modifica, con motivazione, la proposta di liquidazione di cui sopra e, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, provvede, con determinazione, alla liquidazione dell'incentivo, trasmettendo gli atti al servizio del personale che, dopo aver effettuato i dovuti controlli amministrativi e contabili, provvede al pagamento dei compensi.

5. Le percentuali di incentivo di competenza del responsabile del procedimento sono liquidate e pagate per il 50% in seguito all'espletamento della gara d'appalto e per il restante 50% successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

6. Le percentuali di incentivo di competenza del Direttore dei lavori sono liquidate e pagate successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Nel caso in cui, per ragioni imputabili a decisioni dell'Amministrazione, i progetti completamente redatti non siano posti a base di gara, le quote spettanti saranno liquidate e pagate in misura non superiore al 50% ed entro il termine di 90 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali medesimi.

Art.8 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

Art.9- Entrata in vigore

Il presente regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti, entra in vigore mediante apposito atto deliberativo di approvazione adottato dalla Direzione della ASL.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento e tutte le norme regolamentari incompatibili.